

A.C. 1807 – Riformulazione Emendamento 10.016

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche alla disciplina degli incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1057, è sostituito dal seguente:

“1057. A coloro che, nell'anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria e immatricolano in Italia, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero intestato o di proprietà, da almeno dodici mesi, a familiari conviventi, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 e 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria, ai sensi del decreto ministeriale 2 febbraio 2011.”.

b) al comma 1062, lettera c), sono aggiunte infine le seguenti parole: “,ovvero del certificato di cessazione dalla circolazione rilasciato dall'Ufficio della motorizzazione.”.

De Lorenzis Diego, Scagliusi Emanuele, Barbuto Elisabetta
Maria, Barzotti Valentina, Cantone Luciano, Carinelli Paola, De Girolamo Carlo
Ugo, Ficara Paolo, Grippa Carmela, Liuzzi Mirella, Marino Bernardo, Raffa Angela, Romano Paolo
Nicolò, Serritella Davide, Spessotto Arianna, Termini Guia, Faro Marialuisa, Trano Raffaele

